

DECRETO LEGGE N. 78/2009: LA SANATORIA PER LE MULTE DEL 2004

E' stato definitivamente approvato dal senato il c.d."decreto anticrisi", che all'art. 15 interessa anche le amministrazioni comunali che debbano ancora riscuotere somme derivanti da sanzioni amministrative che siano iscritte a ruolo o per le quali sia già stata emanata l'ingiunzione di pagamento, con l'avvertenza che i relativi verbali devono essere stati elevati entro il 31 dicembre 2004.

Sono quindi escluse quelle violazioni che pur essendo state accertate nell'anno 2004 sono state verbalizzate dopo il 31 dicembre di quell'anno, stante la lettera della norma che parla proprio di verbali elevati dopo tale data.

In tal caso, prescrive l'adottanda normativa, i comuni hanno la facoltà di stabilire che i debitori siano ammessi a pagare una somma pari al minimo della sanzione edittale prevista per ogni norma violata ed oggetto di iscrizione a ruolo.

A tale importo andranno aggiunte le spese di procedimento e notifica del verbale unitamente ad un aggio del 4% del riscosso o delle somme dovute alla società di riscossione. Tale importo è destinato a ristorare il concessionario di riscossione per le procedure esecutive già eseguite e per le spese sostenute per la notifica della cartella esattoriale.

Qualora la pubblica amministrazione decidesse di avvalersi di tale possibilità, entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto formale di adesione, la società incaricata della riscossione ovvero il comune, devono informare i debitori della nuova facoltà da pagamento, fermo restando che non è ammessa alcuna restituzione per coloro che hanno già provveduto al pagamento della cartella esattoriale originariamente emessa.

Si tratta quindi, di una norma volta a sollevare i debitori da una parte dell'importo complessivo della cartella esattoriale e nello stesso tempo snellire le procedure d'incasso da parte dell'ente locale, anche se ciò potrebbe comportare un deciso decremento delle entrate.

Resta da rilevare che la norma utilizza la parola "comune" per indicare gli enti che possono utilizzare questa procedura, per cui è da ritenersi che tutti gli altri enti locali che hanno facoltà di porre a ruolo le somme relative a sanzioni amministrative al Codice della Strada

(stato, provincia o consorzi), non possano usufruire di tale possibilità, causando in tal modo una ulteriore disparità di trattamento tra utenti della strada dal momento che in queste ipotesi essi dovranno continuare a pagare per intero la somma iscritta a ruolo, come peraltro hanno già fatto coloro che hanno immediatamente provveduto al pagamento della cartella esattoriale o dell'ingiunzione di pagamento.

Enrico Bartolomei – Giulia Rossi

www.poliziamunicipale.it – riproduzione riservata